

Infine il gruppo dei regolatori si è anche occupato di tariffe di trasporto: un tema cruciale nell'ottica dell'integrazione dei mercati. È così allo studio un documento che propone di introdurre un unico sistema tariffario regionale di tipo *entry-exit*.

Al gruppo di lavoro partecipano anche i regolatori di Bulgaria e Romania, di recente entrate a far parte dell'Unione europea.

Forum di Firenze e Forum di Madrid

Il XIII Forum della regolazione dell'elettricità, che ha avuto luogo a Firenze nei giorni 7 e 8 settembre 2006, è stato organizzato, come di consueto, dalla Commissione europea in collaborazione con l'Autorità italiana. Vi hanno partecipato rappresentanti dei regolatori, degli Stati membri, della Commissione europea, del Parlamento europeo e di tutti i soggetti interessati (produttori, *trader*, gestori di rete, consumatori ecc). I principali temi sono stati: l'imminente entrata in vigore degli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali; i risultati della consultazione pubblica sulle *Linee guida* riguardo alla trasparenza e alla gestione delle informazioni; gli sviluppi che la Commissione intende far seguire alla pubblicazione del *Libro Verde per una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura*, con particolare riferimento alle questioni del mercato interno dell'energia; i primi risultati ottenuti con le iniziative regionali; le indagini settoriali sullo stato della concorrenza nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale avviate dalla Commissione europea; gli standard operativi delle reti (*Operational Handbook* e *Compliance Monitoring and Enforcement Program*).

Il XIII Forum di Firenze ha istituito un gruppo di lavoro sulla trasparenza con l'obiettivo di una rapida implementazione su base volontaria presso gli operatori di nuove misure di trasparenza inerenti le *Linee guida* proposte dall'ERGEG (vedi *supra*). Nell'anno appena trascorso, alle due riunioni coordinate dalla Commissione europea e dall'ERGEG sono state invitate le principali associazioni di operatori del settore elettrico (ETSO, EuroPex, Eurelectric ed EFET).

Nel maggio 2006 si è tenuta la riunione dell'XI Forum di Madrid, durante la quale la Commissione europea ha presentato il *Libro verde per una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura* e illustrato i lavori preparatori alla definizione di un

eventuale pacchetto di misure per l'attuazione del mercato interno dell'energia. La Commissione ha presentato e discusso con le associazioni degli operatori una prima versione delle Note interpretative del Regolamento n. 1775/2005 su tariffe di trasporto, meccanismi di allocazione delle capacità e procedure per il *congestion management*; ha altresì invitato l'ERGEG a collaborare sui temi della trasparenza e del monitoraggio sull'applicazione del Regolamento n. 1775/2005. Le iniziative regionali di ERGEG, il rapporto preliminare sul monitoraggio delle *Linee guida* dello stoccaggio e le proposte sulle *Linee guida* per il bilanciamento sono stati anche oggetto di dibattito con gli operatori.

La XII riunione del Forum sulla regolazione del gas naturale si è tenuta a Madrid il 20 e 21 febbraio 2007 e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei regolatori sia degli Stati membri sia dei paesi EEA (*European Environment Agency*¹⁹), ed EFTA (*European Free Trade Association*²⁰) e dei rappresentanti dell'industria e dei consumatori. Il Forum e la Commissione hanno ringraziato l'ERGEG per la pubblicazione delle *Linee guida* su *Good Practice for Storage System Operators*. L'ERGEG ha presentato al Forum i risultati del monitoraggio dell'applicazione, da parte dei gestori delle reti, dei dettami sulla trasparenza delle informazioni e sull'accesso alle reti, contenuti nel Regolamento n. 1775/2005 (inerente le condizioni di accesso alle reti di trasmissione del gas naturale). La Commissione europea aveva chiesto all'ERGEG, con lettera del novembre 2006, di monitorare l'applicazione del Regolamento. Durante il Forum è stata anche presentata la Nota interpretativa delle prescrizioni sulla trasparenza contenute nel Regolamento n. 1775/2005. Il dibattito si è incentrato pure sui risultati raggiunti nelle iniziative regionali gas; sulla presentazione da parte della Commissione europea delle porzioni rilevanti per i partecipanti al Forum del "pacchetto energia" presentato il 10 gennaio 2007 (vedi *supra*); sull'interoperabilità; sulle *Linee guida* relative all'*open season*; sull'armonizzazione delle regole di bilanciamento.

Incontri bilaterali

L'Autorità ha contribuito, nell'anno appena trascorso, al dibattito e alla formazione della nuova politica energetica europea, non solo attraverso la partecipazione attiva agli organismi di rappresentanza dei regolatori in ambito europeo (CEER ed ERGEG) ma anche fornendo pareri di natura tecnico-economica su temi spe-

¹⁹ Agenzia europea per l'ambiente di cui fanno parte tutti i paesi membri UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

²⁰ Associazione europea di libero scambio di cui sono membri Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

cifici di regolazione sia alla Commissione, sia ai rappresentanti del Parlamento europeo.

In particolare in occasione della visita in Italia del Commissario all'energia e ai trasporti Andris Piebalgs, in un incontro con l'Autorità tenutosi a Roma il 17 ottobre 2006, si sono approfonditi temi connessi allo sviluppo dei mercati energetici del Sud-Est Europa e del Mediterraneo e le problematiche e le opportunità di una loro eventuale integrazione nel mercato unico europeo dell'energia. In tale occasione l'Autorità italiana ha anche avuto modo di illustrare meglio al Commissario europeo le implicazioni di alcune proposte del "pacchetto energia" (in particolare in tema di reciprocità, separazione proprietaria delle imprese, sviluppo delle infrastrutture e dei mercati regionali integrati) alla luce delle caratteristiche strutturali e regolamentari dei mercati italiani dell'energia elettrica e del gas.

Nell'ambito di un incontro con il vice-Presidente della Commissione (nonché Commissario alla giustizia, libertà e sicu-

rezza) Franco Frattini, nel marzo 2007, sono stati toccati alcuni temi centrali della nuova politica energetica europea quali il rafforzamento dei poteri dei regolatori europei e dei loro organi di rappresentanza in ambito comunitario, nonché i diversi regimi di separazione delle reti e il loro impatto sulla promozione della concorrenza sui mercati italiani. Sono state inoltre discusse le prospettive regolamentari in vista dell'apertura totale dei mercati prevista per l'1 luglio 2007.

Infine in occasione dell'incontro del marzo 2007 con il Commissario per la tutela dei consumatori Meglana Kuneva sono stati approfonditi i risvolti italiani della tutela dei consumatori finali alla luce della prossima apertura dei mercati dell'1 luglio quali l'*Energy Consumer Charter*, i meccanismi di tutela dei consumatori vulnerabili sotto il profilo socio-economico, gli strumenti di monitoraggio dei benefici della liberalizzazione, nonché il coordinamento delle campagne di comunicazione nazionali ed europee.

Rapporti e iniziative extra Unione europea

Mercato dell'energia nei paesi del Sud-Est Europa

Fra le numerose attività relative al mercato energetico del Sud-Est Europa, cui ha partecipato l'Autorità, meritano attenzione l'ottava e la nona edizione del Forum di Atene sull'elettricità, il Miniforum di Vienna sul gas e la costituzione dell'*Energy Community Regulatory Board* (ECRB).

Durante l'ottava edizione del Forum di Atene (22 e 23 giugno 2006) si sono valutati i benefici derivanti dalla firma del Trattato per la Comunità energetica del Sud-Est Europa²¹ (EnCT); in particolare, l'attenzione si è incentrata sul progres-

sivo aumento delle attività di investimento e sui contestuali passi in avanti rispetto all'armonizzazione delle regole e del quadro giuridico e istituzionale nella regione dei Balcani, dando anche vita a una consultazione relativa alla rimozione degli ostacoli per la futura attività di *trading* nell'area. La nona edizione del Forum si è svolta, sempre nella capitale greca, il 24 e il 25 ottobre 2006. Durante l'incontro si è affrontato il tema dell'integrazione fisica del mercato elettrico dell'Unione europea con quello dell'area balcanica; in particolare, si è discusso dell'armonizzazione delle regole relative alla compensazione dei transiti, delle caratteristiche del mercato e degli

²¹ Il Trattato, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 ed entrato in vigore il 1° luglio 2006, è il frutto di un lungo e intenso processo negoziale, avviato col primo Forum di Atene del 2000. È stato firmato dall'Unione europea e da 8 paesi della regione dei Balcani: Albania, Bosnia-Erzegovina-Bulgaria, Croazia, *Former Yugoslavian Republic of Macedonia* (FYROM), Repubblica del Montenegro, Romania, Serbia, e dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK). Il Trattato riconosce a Italia, Austria, Grecia, Slovenia e Ungheria, in virtù della loro localizzazione geografica di confine tra le due aree, lo status particolare di *Participant* (partecipanti politici).

investimenti necessari per migliorare la capacità di interconnessione e trasmissione.

Il Miniforum del settore gas, che si è svolto a Vienna il 13 ottobre 2006 alla presenza di tutti gli *stakeholder* del settore, si è incentrato principalmente sui progetti di infrastrutture (in particolare il Nabucco e l'IGI, entrambi gasdotti che attraversano rispettivamente Turchia-Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria e Turchia-Grecia-Italia) e sulle *Linee guida* relative al quadro regolatorio da applicare a tutti i nuovi progetti. A questo proposito la Commissione presenterà una nuova versione delle *Linee guida*, in base alle indicazioni offerte dai regolatori. L'Autorità ha fornito una memoria, in proposito.

L'11 dicembre 2006 è stato attivato ad Atene l'ECRB, organismo istituzionale previsto dall'EnCT, che ha il compito di promuovere la collaborazione e l'integrazione dei sistemi energetici dell'area, nonché lo sviluppo di nuove infrastrutture energetiche e di interconnessione. Tale incontro ha visto la nomina del presidente (nella persona del regolatore della ex Repubblica Jugoslava della Macedonia – FYROM) e l'attivazione di tre gruppi di lavoro tematici: quello sull'elettricità coordinato dalla Serbia, quello riguardante il gas coordinato dalla Grecia e, infine, quello relativo alla protezione dei consumatori gestito dall'Austria. L'Autorità italiana ha partecipato al processo che ha portato all'attivazione dell'ECRB nel suo ruolo di *co-chairman*, con il regolatore greco RAE, del gruppo di lavoro del CEER per il Sud-Est Europa. Dal 2007 le attività, finora seguite da questo gruppo di lavoro, sono passate sotto l'egida dell'*Energy Community Working Group* del CEER e dello stesso ECRB, la cui presidenza spetta al regolatore greco RAE. Durante il secondo incontro dell'ECRB, svoltosi ad Atene l'1 marzo 2007, l'Autorità italiana ha dato un forte contributo sia in merito all'approvazione delle regole di funzionamento dell'ECRB, sia relativamente alla collaborazione fra i regolatori dell'Unione europea e la Commissione nel quadro del processo decisionale dello stesso board.

Gemellaggio con l'Autorità di regolazione dell'Ucraina

Al termine di una gara internazionale, indetta dalla Commissione europea fra istituzioni e organismi esperti in regolazione per il settore energetico, l'Autorità italiana è stata prescelta, nel mese di agosto 2006, per un progetto di gemellaggio con l'Autorità di regolazione dell'Ucraina *National Electricity Regulatory Commission of Ukraine* (NERC). Il 6 marzo 2007 le

due Autorità di regolazione hanno firmato a Kiev il contratto con il quale hanno avviato il gemellaggio, interamente finanziato dalla Commissione europea e la cui durata è stata fissata in 22 mesi. La gestione operativa del progetto è stata affidata a un consorzio guidato dall'Autorità italiana a cui partecipano il regolatore per l'energia austriaco (*E-Control*) e quello della Repubblica Ceca (ERO) e per l'assistenza amministrativa la società pubblica *Studiare Sviluppo*.

Il gemellaggio è finalizzato al rafforzamento istituzionale del NERC e delle sue capacità di regolazione del settore elettrico, nonché all'armonizzazione e all'integrazione del quadro regolatorio ucraino con quello europeo. L'integrazione dei due mercati fornirà vantaggi non solo ai paesi direttamente coinvolti nel progetto ma all'intero mercato europeo dell'energia. Le attività del gemellaggio sono articolate in sei tematiche principali: rafforzamento dei poteri giuridici del NERC; armonizzazione della legislazione elettrica ucraina con l'*acquis communautaire*; sviluppo delle tariffe di distribuzione elettrica efficienti e garantite per periodi pluriennali; regolazione della qualità del servizio elettrico; monitoraggio della borsa elettrica nella fase di transizione al nuovo mercato; separazione tra le attività di rete e le attività di vendita delle imprese di distribuzione.

Le azioni previste comprendono la creazione di gruppi di lavoro congiunti; l'organizzazione di iniziative per coinvolgere gli organi istituzionali dell'Ucraina; visite di studio nei paesi dell'Unione europea da parte dei funzionari ucraini con l'obiettivo di apprendere appieno il funzionamento del sistema europeo di regolazione.

I progetti di gemellaggio già conclusi dall'Autorità italiana con le Autorità di regolazione di Lituania, Repubblica Ceca e Turchia hanno consentito di far conoscere il modello di regolazione italiano in questi paesi e di rafforzare le competenze dei regolatori beneficiari, stabilendo, allo stesso tempo, un rapporto solido e di lungo termine tra le Autorità di regolazione.

Incontri bilaterali

L'Autorità italiana ha posto in essere un solido rapporto di collaborazione con le omologhe istituzioni di regolazione europee ed extra europee, non solo attraverso progetti *ad hoc* (gemellaggi) o accordi internazionali a livello di macro regione (SEE, MEDREG, iniziative regionali ecc.), ma anche attraverso incontri bilaterali che hanno come obiettivo principale quello di facilitare lo scam-

bio di informazioni e di creare un comune e armonizzato "ambiente" di regolazione che consenta di agevolare gli investimenti e la cooperazione in ambito energetico.

Nel novembre 2006, l'Autorità ha avviato un rapporto di collaborazione con l'Autorità di regolazione maltese MRA – *Malta Resource Authority*, il cui obiettivo è il reciproco scambio di informazioni in materia di regolazione e promozione della concorrenza. In un primo incontro fra i due regolatori, tenutosi a Roma il 21 novembre 2006, l'attenzione si è incentrata sulle opportunità di integrazione della rete energetica maltese in quella dell'Unione europea. Seguiranno altri incontri durante i quali si affronteranno varie tematiche di comune interesse quali la possibilità di realizzare progetti di interconnessione elettrica e del gas, l'efficienza energetica, e altri ancora.

Altri rapporti bilaterali con i regolatori extraeuropei hanno portato alla conclusione di accordi specifici. Fra questi, l'accordo tra l'Autorità di regolazione elettrica della Repubblica di Albania (ERE) e l'Autorità italiana, diretto alla creazione di un quadro regolatorio armonizzato in grado di favorire il buon funzionamento dei mercati, lo sviluppo delle infrastrutture (anche di interconnessione), l'efficiente allocazione della capacità nonché il potenziamento degli approvvigionamenti energetici.

L'Autorità ha inoltre contribuito alla definizione di un protocollo di accordo con la Tunisia firmato dai ministri competenti italiano e tunisino durante il mese di marzo 2007. Questo si iscrive nell'ambito di una più ampia collaborazione tra il Governo italiano e quello tunisino, e ha come scopo la promozione del progetto *El Haouaria*, comprendente una centrale elettrica, con una potenza di 1.200 MW, e un cavo elettrico sottomarino (circa 160 Km e capacità di 1.000 MW) che dalla regione Cap Bon in Tunisia arriverà fino in Sicilia. Al fine di seguire gli sviluppi del progetto è stato istituito un gruppo di lavoro cui partecipa un rappresentante dell'Autorità.

Infine, l'Autorità ha avviato un dialogo con le istituzioni algerine per far sì che le importazioni italiane di gas algerino contribuiscano a creare benefici per i consumatori italiani. In particolare, in occasione dell'incontro tra l'Autorità e il Ministro dell'energia algerino, tenutosi a Roma il 26 marzo 2007, è stato esaminato lo stato di avanzamento sia del nuovo progetto GALS (il gasdotto Algeria-Italia via Sardegna) sia del potenziamento

della capacità di trasporto del gasdotto già funzionante (Algeria-Tunisia-Italia).

MEDREG

L'Autorità ha promosso e organizzato a Roma nel maggio 2006, in collaborazione con il CEER e la Commissione europea, il MEGREG (*Mediterranean Working Group on Electricity and Natural Gas Regulation*) a cui partecipano i regolatori (Autorità o rappresentanti di ministeri) del settore energetico di Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Grecia, Malta, Cipro, Turchia, Siria, Giordania, Libano, Palestina, Israele, Egitto, Libia, Algeria, Tunisia e Marocco. Tale iniziativa si colloca nel quadro delle attività di collaborazione internazionale con le regioni limitrofe all'Unione europea promosse dal CEER.

Lo sviluppo delle relazioni multilaterali con i regolatori e le istituzioni di regolazione dei paesi del bacino del Mediterraneo si colloca, sotto il profilo politico ed economico, nell'ambito del partenariato Euromed che ha caratterizzato, nell'area, la politica esterna dell'Unione europea a partire dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995²². Il 20 novembre 2006 l'Autorità ha organizzato, sempre a Roma, il secondo incontro MEDREG, durante il quale sono stati approvati i documenti che definiscono le linee strategiche di azione di questo organismo e il piano di lavoro per il 2007. È stata inoltre decisa l'attivazione di quattro gruppi di lavoro: sulle questioni istituzionali, sull'elettricità, sul gas e sull'ambiente, le fonti di energia rinnovabile e l'efficienza energetica.

Il MEDREG valuterà l'opportunità di organizzare forum e seminari, con il coinvolgimento dei governi nazionali, della Commissione europea e degli altri *stakeholder*, al fine di concordare un percorso comune per lo sviluppo della liberalizzazione, dell'apertura e dell'integrazione dei mercati del bacino del Mediterraneo. Il prossimo incontro è previsto per il 14 maggio 2007 a Roma e avrà come scopo principale quello di approvare i *Terms of Reference* e il piano di lavoro per l'anno 2007 e 2008 dei gruppi di lavoro.

L'iniziativa MEDREG è sostenuta da diverse istituzioni internazionali come REMEP (*Rome Euro-Mediterranean Energy Platform*) che fornirà il supporto logistico e di segreteria generale a Roma, la Commissione europea che darà un appoggio di tipo finanziario,

²² In particolare nel settore energetico è da ricordare il ruolo pro-attivo svolto dal Governo italiano in occasione della Conferenza interministeriale di Roma del dicembre 2003 che ha portato alla firma di importanti protocolli fra cui l'avvio del mercato elettrico integrato del Maghreb, del mercato del gas del Mashrek, della collaborazione in campo energetico fra Autorità della Palestina e Israele e l'istituzione in Roma di un Segretario a supporto del processo (REMEP).

il CEER, la FSR (*Florence School of Regulation*) che collaborerà all'attività di formazione.

International Energy Regulators Network (IERN)

Il progetto IERN, una piattaforma web mirata a facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione fra le Autorità di regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas a livello mondiale, è un'iniziativa "a rete", promossa dal 2° *World Forum on Energy Regulation* (WFER), svoltosi a Roma dal 5 al 9 ottobre 2003, sulla falsariga della rete mondiale delle Autorità di garanzia della concorrenza ICN (*International Competition Network*).

L'Autorità italiana, organizzatrice del 2° WFER, ha raccolto il mandato e curato le fasi di prima ideazione e progettazione di una rete mondiale di regolatori accessibile attraverso Internet. Nel luglio 2005, il progetto pilota realizzato dall'Autorità italiana è stato presentato al CEER che ne ha implementato il profilo tecnico e i contenuti attraverso la FSR che ne ha presentato i risultati al 3° WFER (Washington, 8-11 ottobre 2006). Il progetto ha riscosso un notevole successo e il lancio della piattaforma è stato incluso tra i risultati ottenuti nel Forum. La FRS ha realizzato

assieme all'Autorità italiana il progetto, predisponendo anche le necessarie azioni di collaborazione con le associazioni regionali gemelle del CEER (NARUC del Nord America, ARIAE del Sud America, CAMPUT del Canada) e le principali istituzioni di cooperazione economica internazionale (Unione europea, Banca europea degli investimenti, Agenzia internazionale per l'energia e Banca mondiale) a sostegno dell'iniziativa. La piattaforma IERN è attualmente gestita da uno *Steering Committee* che rappresenta le associazioni regionali di regolatori che lo sostengono ed è curato e sviluppato dalla FSR.

La piattaforma IERN (accessibile all'indirizzo web: www.iern.net) è suddivisa in cinque sezioni: nella prima si trovano informazioni sulle principali associazioni regionali dei regolatori, nella seconda sono descritti i singoli mercati energetici nazionali, nella terza sono presentate dettagliate informazioni sui regolatori e sul sistema di regolazione nazionale dei singoli paesi, infine le ultime due sezioni offrono ampi riferimenti documentali, di aggiornamento professionale e di dibattito per gli operatori e gli *stakeholder* della regolazione energetica a livello mondiale.

Evoluzione della legislazione italiana

Documento di programmazione economica e finanziaria

Il Governo, insediatosi a seguito delle elezioni politiche nazionali del 9 e 10 aprile 2006, ha presentato a luglio, per il periodo 2007-

2011, le linee principali della propria politica economica attraverso il *Documento di programmazione economica e finanziaria* (DPEF), che costituisce lo strumento tramite il quale Parlamento e Governo forniscono le linee strategiche di indirizzo cui dovranno

ispirarsi le decisioni dell'Autorità, prevedendo uno specifico capitolo dedicato all'energia.

Il DPEF ha, dapprima, evidenziato l'insufficiente livello di concorrenza nei settori dell'elettricità e del gas naturale per poi porre l'accento sulla necessità di: diversificare l'offerta e adeguare le infrastrutture; garantire la neutralità dell'accesso alle reti, anche, ove necessario, con forme di separazione proprietaria e limiti alla partecipazione azionaria nelle società proprietarie delle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto e stoccaggio di gas naturale; assicurare condizioni di accesso non discriminatorio anche all'attività di misura dell'energia elettrica, in vista della completa apertura del mercato elettrico a partire dal 1° luglio 2007; definire gli obblighi di servizio pubblico nei settori liberalizzati e provvedere alla revisione della tariffa sociale; intervenire sul mix energetico al fine di ridurre la dipendenza estera, attraverso la promozione delle fonti rinnovabili in maniera efficiente e secondo logiche di filiera industriale, puntando sulle tecnologie avanzate e a basso impatto ambientale.

Il DPEF ha dedicato, infine, per la prima volta, un capitolo agli adempimenti previsti dal Protocollo di Kyoto, così da contribuire all'adozione di misure efficaci per la tutela ambientale e, al contempo, all'elaborazione di strategie di adempimento che rafforzino la competitività del sistema economico. Gli interventi previsti spaziano da misure riguardanti la fiscalità ambientale alla revisione del Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, dalla piccola generazione distribuita all'uso dei biocarburanti.

Legge finanziaria 2007

Anche la legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) ha riservato una particolare attenzione alle tematiche energetiche. In materia di efficienza energetica negli usi finali si è passati dalle previsioni in tema di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici alle misure di sostegno per la promozione della nuova edilizia ad alta efficienza energetica e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in edifici di nuova costruzione; dai contributi per la sostituzione di apparecchi domestici e motori industriali con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica alle norme volte alla promozione dell'utilizzo dei biocarburanti con particolare riguardo al settore agroenergetico.

La legge finanziaria 2007 ha, altresì, istituito un Fondo da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei Comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei clienti economicamente disagiati, degli anziani e dei disabili, nonché di interventi di efficienza energetica; un ulteriore Fondo per la competitività e lo sviluppo per il finanziamento di progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica e un Fondo per il finanziamento delle misure tese all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

La legge finanziaria 2007 è intervenuta nuovamente a disciplinare il termine entro il quale la società Eni Spa dovrà procedere alla dismissione delle proprie quote azionarie, eccedenti il limite del 20%, nel capitale di Snam Rete Gas Spa, termine originariamente fissato all'1° luglio 2007 e successivamente posticipato al 31 dicembre 2008 dalla precedente legge finanziaria.

In base alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, non si prevede più un termine per la dismissione delle quote Eni ma si stabilisce che la loro cessione dovrà avvenire entro 24 mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto con cui il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà a determinare i criteri di privatizzazione di Snam Rete Gas.

Inoltre, la legge finanziaria 2007 ha adottato misure volte al contenimento dei costi dell'energia elettrica per i clienti finali, revisionando in quest'ottica la normativa CIP6, ponendo un limite all'erogazione di nuovi contributi alle fonti cosiddette "assimilate" e concedendo gli incentivi pubblici ai soli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già autorizzati e di cui sia stata concretamente avviata la realizzazione prima dell'entrata in vigore della stessa legge. Al fine, tuttavia, di dare corretta attuazione agli obblighi comunitari in materia di finanziamenti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, così come definiti dall'art. 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 settembre 2001, e di restringere, dunque, ai soli impianti già realizzati e resi operativi la concessione dei finanziamenti, il 7 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante *Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili* (AS 1347), attualmente all'esame del Senato della Repubblica. L'obiettivo del provvedimento è quello di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili (i cosiddetti

"impianti da fonti assimilate"), con il conseguente rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro l'anno 2010, il 25% del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata Direttiva 2001/77/CE.

La legge finanziaria 2007 ha, infine, previsto una revisione del meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili basato sui certificati verdi, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da attuarsi nei primi sei mesi del 2007, e una proroga delle agevolazioni in materia di aliquote di accise su taluni prodotti energetici.

Interventi normativi in corso di definizione

Tra le proposte di legge, ancora in discussione, i cui contenuti potrebbero riflettersi sull'attività dell'Autorità, è il disegno di legge *Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle Direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE* (AS 691), sul quale l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni durante l'audizione dinanzi la Commissione industria, commercio e turismo del Senato, cui il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, per l'esame (vedi oltre).

Il provvedimento potrà incidere in maniera significativa sugli assetti del settore energetico e, di conseguenza, sull'attività dell'Autorità. Tale disegno di legge, infatti, prevede una serie di misure per il rilancio e il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, per la razionalizzazione dell'approvvigionamento e per lo sviluppo dell'efficienza energetica; inoltre, dispone una riforma organizzativa e funzionale dei soggetti pubblici operanti in tali settori; prevede, altresì, una ridefinizione degli stessi poteri dell'Autorità e stabilisce per essa un opportuno potenziamento dell'interlocuzione con il Parlamento. Talune delle norme in questione sono però confluite nella legge finanziaria 2007 e nel disegno di legge *Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti* (AS 1366). È il caso delle disposizioni inerenti gli interventi per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e delle norme riguardanti le azioni in tema di fiscalità energetica inserite nella legge finanziaria 2007; mentre la ridefinizione e il potenziamento delle fun-

zioni attribuite all'Autorità hanno trovato adeguata collocazione nel disegno di legge AS 1366 riguardante il riordino delle Autorità di regolazione, di cui si darà conto nel seguito del presente paragrafo.

Tra le norme ancora all'esame del Parlamento in grado di incidere sull'azione dell'Autorità, si cita il disegno di legge *Delega per il riordino dei servizi pubblici locali* (AS 772), attualmente all'esame, in prima lettura, della Commissione affari costituzionali del Senato. Tale provvedimento mira a regolare l'ambito di azione delle cosiddette società municipalizzate, attribuendo anche maggiori poteri di vigilanza alle Autorità di regolazione dei settori coinvolti. Misura centrale del testo in discussione è quella che prevede l'affidamento dei servizi pubblici locali solo mediante procedure competitive a evidenza pubblica (con la sola eccezione di reti e risorse idriche), subordinando il permanere dell'affidamento del servizio al positivo riscontro degli utenti/consumatori da verificare periodicamente.

Assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione affari costituzionali del Senato il 15 marzo 2007, il disegno di legge di iniziativa governativa, recante *Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti* (AS 1366), interviene a riordinare e rafforzare i poteri delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, al fine di rendere effettiva l'introduzione della concorrenza e di tutelare con efficacia gli utenti/consumatori.

In particolare, sono previste norme specifiche riguardanti l'Autorità, alla quale, oltre alle funzioni già attribuite dalla legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, sono affidate la regolazione economica e la vigilanza in materia di servizi idrici integrati, fermi restando i poteri esercitati da Regioni, enti locali e altri organismi operanti a livello locale, nonché le competenze di indirizzo e di programmazione proprie del Ministero dell'ambiente.

Il disegno di legge mira, infine, a consentire l'immediata operatività della riorganizzazione funzionale operata dalla stessa legge adeguando e uniformando gli ordinamenti delle Autorità amministrative indipendenti su taluni aspetti relativi all'organizzazione e al funzionamento, quali: il numero dei componenti del Collegio (fissato a cinque per ciascuna Autorità), la modalità di nomina e la durata del mandato (determinato in sette anni non rinnovabili) dei medesimi; l'istituzione di una Commissione parlamentare che curi il raccordo istituzionale tra il Parlamento e le diverse Autorità con specifico riguardo alle funzioni legislative e regola-

mentari di rilevanza strategica sull'assetto concorrenziale dei mercati e sulla tutela degli utenti; i principi in materia di procedimenti e atti delle Autorità e di ricorsi avverso i provvedimenti delle stesse Autorità.

Altri interventi normativi

Il panorama legislativo, nel periodo considerato da questa *Relazione Annuale*, presenta altri due testi normativi di rilievo quali il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale* e la legge 1 agosto 2006, n. 242, recante *Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale*.

Il primo provvedimento dà attuazione a un'ampia delega conferita al Governo dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. Questo *corpus* normativo composto da 318 articoli semplifica, razionalizza e coordina la legislazione ambientale in alcuni settori strategici, tra i quali la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche.

Tuttavia, tale decreto legislativo è stato sottoposto a una immediata revisione, che condurrà all'emanazione di quattro decreti correttivi: il primo è stato approvato con il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, il secondo è stato adottato dal Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2006, mentre gli ultimi due sono ancora in corso di elaborazione.

Il secondo dei citati testi normativi, che prevede l'abrogazione di due decreti legge in tema di partecipazioni in società operan-

ti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, e decreto legge 14 maggio 2005, n. 81), è stato emanato per ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia europea. Questa prima ha censurato il decreto legge n. 192/01 (che congelava i diritti di voto della società elettrica francese Edf) per violazione dell'art. 56 (libera circolazione delle merci) del Trattato CE, e successivamente ha ritenuto inadeguato anche il decreto legge n. 81/05 (che escludeva l'applicazione della sospensione del diritto di voto inerente partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati avessero approvato norme, avviato procedure per la privatizzazione di tali soggetti o definito con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti), emanato per far fronte alle contestazioni mosse dalla Corte stessa.

Tra i provvedimenti più rilevanti nell'ambito della legislazione energetica tra quelli emanati nel periodo considerato, si citano: il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, *Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia nonché modifica alla Direttiva 94/42/CE*; il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante *Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* e il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante *Attuazione della Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità*.

Rapporti con il Parlamento, il Governo e altre istituzioni

Segnalazioni

Nel corso dell'anno 2006 l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo da parte dell'Autorità ha riguardato il disegno di conversione in legge del decreto legge 16 agosto 2006, n. 251, recante *Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CE in materia di conservazione della fauna selvatica*.

Tale provvedimento, proponendosi di sanare la procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro paese per il mancato recepimento dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CE in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma, fissava sia l'obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto, sia il divieto di realizzare elettrodotti aerei sino all'adozione dei previsti provvedimenti regionali.

L'Autorità è intervenuta segnalando i rischi derivanti dal predetto obbligo per l'economicità, per la qualità del servizio e per la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed ha, quindi, chiesto di indicare nel citato disegno di legge gli elementi necessari per stabilire con precisione il perimetro e l'orizzonte temporale degli interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione. Il predetto decreto legge non ha concluso l'iter parlamentare di conversione in legge.

Nell'aprile 2007, l'Autorità ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo, facendo seguito a quelle del 2 dicembre 2004 e 16 dicembre 2005, per proporre l'abrogazione di alcuni oneri fiscali, introdotti dalle Finanziarie 2005 e 2006, che si sono aggiunti agli "oneri di sistema" che già costituiscono una componente significativa delle tariffe elettriche, comportando un aumento del costo annuale delle tariffe stesse per circa 135 milioni di euro (150 milioni tenendo conto dell'Iva). L'Autorità ha dunque proposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 298 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e art. 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nella stessa segnalazione l'Autorità ha proposto inoltre l'abrogazione dell'Iva sulle voci della bolletta elettrica a copertura degli "oneri di sistema". Gli oneri di sistema sono infatti imposti per finalità specifiche e tassativamente definiti da norme primarie. Il fatto che tali

oneri parafiscali non siano direttamente riconducibili ad una prestazione fornita al consumatore finale, rende evidente l'anomalia di assoggettarli all'imposta sul valore aggiunto: tale aggravio incide sui costi per gli utenti finali per un valore di circa 670 milioni di euro all'anno.

Il 16 maggio 2007, infine, l'Autorità ha segnalato al Parlamento e al Governo l'esigenza di alcuni provvedimenti urgenti a tutela dei clienti più deboli e, in particolare, di quelli domestici per scongiurare possibili rischi legati alla completa apertura del mercato sul lato della domanda a partire dal 1° luglio 2007, a fronte di una concorrenza ancora carente sul lato dell'offerta. In sintesi: l'impossibilità per l'Autorità di continuare a definire condizioni economiche vincolanti di fornitura di energia elettrica per i clienti domestici darebbe invece ai venditori la possibilità di determinare liberamente i prezzi, con un possibile aumento ingiustificato delle bollette. La scomparsa, nei fatti e senza un adeguato transitorio, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica potrebbe portare a incrementi nelle zone del Sud nelle quali il prezzo all'ingrosso è più elevato. Vi è poi il rischio di 'cattura' dell'intero portafoglio clienti delle società di distribuzione da parte di società di vendita che fanno capo a questi stessi operatori. Se ciò avvenisse, "come peraltro è già in gran parte accaduto nel settore del gas dopo la completa apertura del mercato del 2003", sarebbe poi difficile creare le condizioni per lo sviluppo della concorrenza e di una reale pluralità di offerta verso questi clienti, tanto più che attualmente circa il 90% dei clienti domestici sono serviti dall'ex monopolista. Di qui la necessità di misure finalizzate ad accompagnare con gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo regime. Fra queste: la garanzia di fornitura di elettricità a prezzi ragionevoli ai clienti domestici (servizio di 'maggior tutela'); la sicurezza sulla continuità della fornitura anche per chi si trovasse senza venditore ('servizio di salvaguardia'); la possibilità per l'Autorità di fissare prezzi di riferimento sia per l'elettricità che per il gas; la definizione della soglia sotto la quale i cittadini effettivamente bisognosi di protezione, per motivi economici o di salute potranno ricevere sconti o bonus; la disponibilità dei dati del cliente per tutti i venditori, nel pieno rispetto della *privacy*.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e la data del completo recepimento della Direttiva, l'Autorità ha dunque proposto di: definire la 'soglia di protezione' dei clienti più bisognosi che potranno usufruire di specifici 'sconti' per motivazioni economiche o di salute; affidare all'Acquirente Unico, con le opportune modalità, il "servizio di maggior tutela", individuando i clienti che necessitano di particolari protezioni; definire un prezzo di riferimento, in sostituzione dell'attuale tariffa amministrata, per l'energia elettrica; trasferire la titolarità del servizio di vendita per gli ex clienti vincolati all'Acquirente Unico, che potrà svolgere il servizio attraverso le imprese distributrici, alle condizioni definite dall'Autorità; prevedere procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di vendita a partire dal 1° gennaio 2008, per i clienti che non saranno serviti dall'Acquirente Unico e che non avranno scelto un nuovo fornitore. Anche nel gas è necessario intervenire con misure di tutela, sebbene il settore in Italia sia completamente liberalizzato già dal gennaio del 2003 anche per i clienti domestici. Fino al 1° luglio, infatti, l'Autorità ha potuto controllare i prezzi definendo condizioni economiche che i venditori sono tenuti ad offrire ai clienti domestici insieme alle eventuali altre proprie offerte commerciali. Tuttavia con il 1° luglio, questa possibilità viene a cadere aprendo la strada al

rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi, in particolare nei comuni di modesta dimensione e più isolati sul territorio dove, in una situazione sostanziale di monopolio locale, potrebbero essere praticati prezzi privi di qualunque confronto di mercato. Inoltre, più in generale, nel settore del gas, la liberalizzazione è molto critica: l'offerta è appena sufficiente a soddisfare la domanda ma non la piena sicurezza del sistema; lo scenario è dominato dall'Eni in tutte le attività della filiera (incluso il trasporto dall'estero e lo stoccaggio in Italia); non esiste una rete di trasporto indipendente e l'imparzialità dell'accesso alla rete e della gestione del dispacciamento è garantita solo dal controllo ex post dell'Autorità e dell'Antitrust che non possono impedire ex ante comportamenti anticoncorrenziali. L'Autorità propone quindi anche nel gas misure di particolare tutela: un 'prezzo di riferimento' che i venditori di gas siano tenuti ad offrire ai clienti domestici insieme ad altre offerte commerciali; la disponibilità a tutti i venditori dei dati essenziali dei clienti, utili a formulare offerte competitive, temperando le esigenze di tutela della *privacy*; la definizione, "con urgenza", di un nuovo sistema di tutela per i clienti finali in situazioni di disagio economico da attuare sulla base di un mandato legislativo, con modalità simili a quelle delineate per il settore elettrico.

Pareri e proposte al Governo

Nell'anno trascorso l'Autorità ha fornito al Ministero dello sviluppo economico un parere favorevole in merito allo Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico riguardante talune misure transitorie poste a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 m³ all'anno.

L'Autorità ha ritenuto, dunque, che il citato decreto prefiguri strumenti operativi immediatamente attivabili, al fine di tutelare i clienti finali a fronte di situazioni di mancanza di continuità contrattuale delle forniture di gas e di limitare gli effetti distortivi nel mercato della vendita del gas. L'Autorità ha fornito un ulteriore

parere favorevole allo Schema, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, per la concessione di un'esenzione a favore delle società Edison Spa e Depa S.A. dalla disciplina in materia di accesso alle infrastrutture di reti, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi *interconnector*, ossia di linee di trasporto che attraversano o si estendono oltre una frontiera tra Stati membri all'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati. Tale parere favorevole allo Schema di esenzione proposto deriva dalla verifica da parte dell'Autorità, per la sfera di propria competenza, del soddisfacimento dei requisiti e criteri previsti sul punto dalla Direttiva 2003/55/CE.

Audizioni presso il Parlamento

Completamento del processo di liberalizzazione del settore energetico

Nell'audizione, tenuta davanti alla Commissione industria, commercio e turismo del Senato il 18 ottobre 2006 sul disegno di legge AS 691 (vedi *supra*), l'Autorità, dopo aver ricordato di avere da tempo segnalato la necessità di completare il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e di un rapido recepimento delle Direttive europee del 2003, ha ricostruito sinteticamente lo stato della liberalizzazione nei due ambiti di competenza. Il quadro tracciato, in sintesi, induce un prudente ottimismo nel settore elettrico e una seria preoccupazione in quello del gas naturale. Infatti, tenendo conto dell'andamento del mercato del petrolio, i prezzi nel settore elettrico sono già inferiori rispetto a quelli che si sarebbero verificati in assenza della liberalizzazione.

Inoltre:

- l'offerta è significativamente superiore alla domanda, grazie ai numerosi impianti entrati in esercizio negli ultimi anni;
- l'Enel Spa copre ormai meno del 40% dell'offerta in Italia, e il suo ruolo di operatore dominante è significativo solo in alcuni momenti del mercato e in alcune aree del paese;
- si stanno sviluppando nuovi operatori;
- esiste una rete di trasmissione indipendente dagli operatori, che garantisce: l'accesso imparziale alla rete stessa; la gestione neutrale del dispacciamento; il funzionamento dei mercati organizzati (la borsa elettrica);
- la rete di trasmissione indipendente ha attivato un importante programma di investimenti per rafforzare la rete interna e per incrementare le interconnessioni internazionali;
- l'Acquirente Unico Spa, è in grado, con una opportuna integrazione del suo ruolo, di intermediare i clienti più deboli, in particolare i domestici, evitando che essi siano implicitamente "caturati" dai distributori, e in particolare dall'Enel.

Nel settore del gas la situazione è, al contrario, molto critica:

- l'offerta è appena sufficiente a soddisfare la domanda e addirittura insufficiente a garantire una adeguata sicurezza a fronte di eventuali eventi sfavorevoli climatici o accidentali o legati a

problemi geopolitici internazionali;

- l'Eni è l'operatore dominante in tutte le attività della filiera e in tutte le aree del paese;
- non si sono sviluppati nuovi operatori di dimensioni e capacità operative adeguate a un vero contesto concorrenziale; Eni controlla tutte le infrastrutture per l'approvvigionamento gas del nostro paese, oltre alla quasi totalità degli stoccaggi e della produzione nazionali;
- non esiste una rete di trasporto indipendente, ciò disincentiva gli investimenti di operatori terzi;
- la rete di trasporto, proprio perché non indipendente e limitata nella sua azione al perimetro nazionale, non ha attivato investimenti per incrementare le interconnessioni internazionali;

Questi elementi fanno temere che, anche a fronte di una accelerazione nel processo di recepimento delle Direttive, i tempi per evitare il permanere di una fase di sostanziale monopolio nel settore del gas anche nel prossimo futuro restino limitati.

L'Autorità ha quindi sottolineato la necessità di recepire al più presto le Direttive e di procedere sollecitamente alla separazione della rete di trasporto del gas naturale dall'operatore dominante per avviare quel rilancio degli investimenti che, già visto sulla rete elettrica a valle del suo scorporo da Enel, è al contrario fermo per quanto riguarda il settore gas. L'Autorità ha espresso quindi un sostanziale accordo con l'impianto previsto dal disegno di legge in esame, rintracciandone importanti parallelismi tra le soluzioni da esso individuate e l'Indagine conoscitiva conclusa dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati nel febbraio 2006.

Servizi pubblici locali

Nell'audizione, avvenuta l'8 febbraio 2007 davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato sul disegno di legge AS 772 (vedi *supra*), l'Autorità ha rilevato che la normativa proposta muove in una direzione senz'altro positiva e apprezzabile, tesa a promuovere la concorrenza, l'efficienza e la qualità nella prestazione di alcuni servizi di rilevanza economica. È evidente, dall'impianto della legge delega, l'intenzione di tracciare un inquadramento generale che

riscriva, o quanto meno riordini, l'approccio complessivo al tema dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione: alla tutela dei consumatori/utenti, al miglioramento della qualità dei servizi, rispettando il principio di *cost reflectivity* e all'efficienza ed efficacia degli interventi degli enti pubblici nei settori produttivi.

Nel dettaglio l'Autorità ha sottolineato:

- l'opportunità che sia delineato in maniera più netta l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarendo quali servizi pubblici, di pubblica utilità o di interesse generale abbiano un carattere inequivocabilmente localistico per non correre il rischio di lasciare spazio a tentativi di regolazione territoriale di funzioni di respiro decisamente nazionale, prevedendo dei settori esclusi e definendo l'ampiezza del servizio locale, anche con esplicito richiamo alla eventuale normativa già vigente;
- la necessità di definire, con i più opportuni strumenti normativi, criteri per valutare le offerte, in sede di aggiudicazione delle gare per i servizi sul territorio, secondo i parametri principali di maggior convenienza per i clienti finali (qualità del servizio e risparmio), prevedendo solo in una seconda fase, e a integrazione di tali elementi primari, anche la valutazione del corrispettivo offerto dal gestore del servizio di distribuzione del gas all'ente locale per l'affidamento del servizio;
- la necessità di prevedere che il regime delle Carte dei servizi si applichi soltanto a quei settori in cui non siano già attivi standard nazionali di qualità del servizio fissati da un'Autorità indipendente, o prevedere che le indicazioni delle Carte dei servizi possano essere solo ulteriori rispetto a quanto già previsto.

Rapporti con altre istituzioni

Nel febbraio 2007, l'Autorità ha firmato con il Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL) un Protocollo d'intesa per sviluppare la collaborazione tra le due istituzioni, sui temi energetici di particolare interesse nei rispettivi ambiti di competenza e promuovere nuove occasioni di riflessione. In particolare, il Protocollo sancisce l'impegno, oltre che a un più intenso interscambio di informazioni, a sviluppare attività comuni sulle tematiche energetiche in cui sia riconosciuta la convergenza dei rispettivi programmi e interessi istituzionali e a ricordare le posizioni del CNEL e dell'Autorità in sede europea, attraverso azioni nell'ambito dei rispettivi organismi rappresentativi comunitari: il Comitato economico e sociale europeo (CESE) per il CNEL ed ERGEG o CEER per l'Autorità.

Nel gennaio 2007, l'Autorità ha siglato con il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), un Protocollo d'intesa per lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore elettrico. Il Protocollo, che giunge a completamento dell'attività svolta negli ultimi anni, durante i quali si sono progressivamente intensificate l'interazione e la collaborazione tra l'Autorità e il CEI, prevede, oltre a una più intensa partecipazione di rappresentanti dell'Autorità ai gruppi di lavoro e comitati tecnici del CEI, iniziative di divulgazione e formazione per la promozione e la diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica.

Nei mesi di marzo e giugno 2006 l'Autorità ha siglato nuove iniziati-

ve di formazione e ricerca sulla regolazione dei mercati di elettricità e gas con le Università Bicocca e Cattolica di Milano e con l'Università di Pavia. Esse si svolgeranno nel periodo 2006-2009 e permetteranno la realizzazione di *stage* e l'attivazione di assegni di ricerca presso gli Uffici dell'Autorità per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia e consentiranno anche ai funzionari e dirigenti dell'Autorità di avere un ruolo attivo nell'attività di formazione. Gli accordi fanno seguito al successo delle iniziative già avviate negli anni precedenti con il Politecnico e l'Università Bocconi di Milano, l'Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e l'Università Federico II di Napoli.

Nel periodo maggio 2006 – aprile 2007, al termine della fase formativa, presso gli Uffici dell'Autorità sono stati avviati alcuni *master* su tematiche energetiche organizzati da parte di alcuni dei suddetti istituti universitari e 6 periodi di *stage* della durata di un anno. L'Autorità ha direttamente supportato l'Università Federico II di Napoli e l'Università La Sapienza di Roma nell'attivazione di due assegni di ricerca, della durata di due anni, su materie di interesse istituzionale. Nel medesimo anno accademico l'Autorità, oltre a partecipare all'organizzazione dei *master* all'interno dei relativi comitati scientifici, ha preso parte direttamente alla docenza avvalendosi di dieci persone scelte tra i suoi dirigenti e funzionari.

2.

Regolamentazione nel settore dell'energia elettrica

PAGINA BIANCA

Regolamentazione tariffaria

Tariffa sociale

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in vista della scadenza dell'1 luglio 2007, dovrà rivedere il sistema tariffario per le utenze domestiche. Gli interventi previsti sono di due tipi, distinti ma in larga parte complementari:

- la revisione del sistema tariffario destinato alla generalità dei clienti domestici;
- la revisione del meccanismo di tutela, oggi implicitamente inglobato nella tariffa applicata alla clientela finale.

Con la delibera 26 giugno 2006, n. 126, l'Autorità ha dato nuovo impulso al processo di definizione di provvedimenti a tutela dei clienti del settore elettrico che versano in condizioni di disagio economico e/o che sono affetti da gravi patologie.

Data la rilevanza della tematica, l'Autorità ha previsto di sottoporre tale procedimento all'Analisi di impatto della regolazione (AIR). Nell'ambito delle procedure previste dalla metodologia AIR, nel corso del 2006 l'Autorità ha attivato una fase preliminare di ricognizione tramite *incontri tematici* con tutti i soggetti potenzialmente interessati dal processo di riforma delle tariffe domestiche.

A seguito di tali incontri, nel mese di gennaio 2007, l'Autorità ha pubblicato un Documento per la consultazione in cui sono stati evidenziati:

- gli obiettivi alla base dell'intervento dell'Autorità ai fini della riforma del sistema tariffario per la clientela domestica in bassa tensione;
- le caratteristiche di una eventuale tariffa elettrica da applicare ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2007;
- le problematiche principali connesse con la parallela definizione di interventi di tutela speciale per i clienti domestici particolarmente vulnerabili.

La tariffa domestica proposta dall'Autorità si ispira ai seguenti criteri:

- compatibilità con il processo di apertura alla concorrenza del segmento domestico;
- aderenza del prezzo finale ai costi sottostanti la fornitura del servizio elettrico;
- incentivo all'uso razionale delle risorse energetiche.

La revisione dell'attuale sistema tariffario implica il superamento del criterio di tutela sociale, oggi implicitamente inglobato nella

struttura della tariffa domestica e impone la parallela definizione di un meccanismo di tutela esplicito.

A tale proposito l'Autorità ha individuato due categorie di clienti domestici che presentano caratteristiche di particolare vulnerabilità che possono giustificare interventi di tutela speciale:

- i clienti in condizioni di disagio economico;
- i clienti in gravi condizioni di salute.

Alla luce delle risultanze della precedente consultazione del 2003¹, e degli *incontri tematici* attivati nel corso del 2006, l'Autorità ha proposto, relativamente ai clienti in stato di disagio economico, un meccanismo di tutela in forma di compensazione, cioè di "sconto" sulla bolletta di fornitura dell'energia elettrica, differenziato in ragione del numero di componenti del nucleo familiare.

L'Autorità ha inoltre previsto l'introduzione di ulteriori elementi di tutela per quei clienti affetti da gravi patologie che richiedano l'utilizzazione di apparecchiature elettro-medicali. Tale intervento, data la sua natura, è indipendente da qualsiasi considerazione circa il disagio economico e, anzi, cumulabile con il meccanismo di tutela previsto per i clienti in condizioni di disagio economico. Nel corso del 2007, l'Autorità prevede di attivare una seconda fase di consultazione che prelude al provvedimento finale di riforma delle tariffe domestiche. La realizzazione delle opzioni proposte richiede, tuttavia, la preliminare risoluzione degli aspetti legati allo strumento di selezione dei potenziali beneficiari e alle soglie di accesso all'agevolazione che esulano dai poteri normativi di cui è investita l'Autorità e che implicano pertanto l'emanazione di provvedimenti di competenza governativo-parlamentare.

Oneri nucleari

L'Autorità determina e aggiorna gli oneri connessi con lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società Sogin Spa, anche in consorzio con enti pubblici o altre società, tenendo conto di criteri di efficienza economica.

Con la delibera 25 maggio 2006, n. 103, l'Autorità ha determinato gli oneri nucleari a consuntivo per le attività svolte dalla società Sogin nell'anno 2005, non riconoscendo, in applicazione del richiamato criterio di efficienza economica, nel complesso 3

milioni di euro relativi ai costi della sede centrale e alle spese di *project management*. Con la successiva delibera 31 luglio 2006, n. 174, l'Autorità ha rideterminato, a preventivo, gli oneri nucleari per l'anno 2006, stabilendo che Sogin provveda alla copertura finanziaria degli oneri riconosciuti ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari. Con la medesima delibera sono state inoltre imposte a Sogin alcune prescrizioni, tra le quali quella di trasmettere, entro il 31 ottobre 2006, il rendiconto dell'evoluzione delle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, dalla data di costituzione della Sogin fino al 30 giugno 2006, specificando le entrate e le uscite, compresi i proventi finanziari.

Nell'ambito delle determinazioni connesse con le richieste formulate dall'Autorità con la delibera n. 174/06, l'Autorità, con la successiva delibera 15 dicembre 2006, n. 290, ha diffidato la Sogin ad applicare in modo conforme alla loro formulazione letterale le proprie delibere e conseguentemente a destinare alla copertura dei soli costi riconosciuti tutti i proventi finanziari derivanti dalle disponibilità finanziarie degli acconti nucleari e tutte le sopravvenienze attive derivanti dalle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia per gli esercizi pregressi sia per i futuri esercizi.

L'aliquota media relativa alla componente tariffaria A_2 a copertura dei costi degli oneri nucleari è stata dimensionata nel corso del 2006 a 0,03 c€/kWh per far fronte prevalentemente agli oneri derivanti dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 298) e a quelli derivanti dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 493). Con delibera 28 dicembre 2006, n. 321, detta aliquota è stata aumentata a 0,10 c€/kWh, al fine di garantire adeguate risorse per il funzionamento della Sogin e per l'assolvimento degli impegni in capo alla medesima. Le erogazioni in favore della Sogin saranno sottoposte in ogni caso alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità.

Stranded cost

In relazione ai costi non recuperabili relativi al settore dell'energia elettrica, conseguenti all'attuazione della Direttiva europea 96/92/CE, nell'anno 2006 si è esaurito l'effetto del piano di pagamento contingentato delle partite economiche previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 22 giugno 2005. Sulla

¹ Si veda il Documento per la consultazione 20 febbraio 2003, *Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati*.

base di tale piano di pagamento l'Autorità, con delibera 28 giugno 2005, n. 133, aveva transitoriamente sospeso l'applicazione della componente A_6 , destinata a finanziare il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui all'art. 71 della delibera 30 gennaio 2004, n. 5 (di seguito *Testo integrato*).

A decorrere dall'1 gennaio 2006, sempre per gli effetti di quanto disposto dal decreto 22 giugno 2005, è previsto che su parte delle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili non ancora pagate, comincino a maturare interessi determinati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato di 25 punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale degli interessi.

L'Autorità ha di conseguenza riattivato nel corso dell'anno le aliquote unitarie della componente tariffaria A_6 .

Con la delibera 28 giugno 2006, n. 132, l'Autorità, al fine di rendere minimo l'onere conseguente al tardato pagamento delle partite economiche già maturate relative ai costi non recuperabili di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante *Determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica*, ha disposto l'anticipazione di giacenze finanziarie disponibili presso i conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), in favore del Conto A_6 .

Nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 28 luglio 2005, n. 163, ai fini della formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, ai sensi del citato decreto 22 giugno 2005, l'Autorità ha diffuso in data 2 agosto 2006 un Documento per la consultazione in merito alla riforma della modalità di esazione della componente tariffaria A_6 . Le proposte dell'Autorità hanno riguardato l'individuazione del parametro tecnico di riferimento cui applicare la nuova componente A_6 e la definizione dell'aliquota unitaria per tipologia contrattuale.

Successivamente alla riattivazione, i valori unitari delle aliquote della componente tariffaria A_6 sono stati oggetto di modificazione con la delibera n. 132/06. Il valore medio delle aliquote in vigore a seguito di tali adeguamenti è pari a 0,25 c€/kWh.

Oneri di finanziamento degli impianti CIP6

Le dinamiche di aggiornamento della componente del prezzo di ritiro dell'energia elettrica prodotta dagli impianti ammessi ai contributi del provvedimento CIP n. 6/92, relativa al Costo evita-

to di combustibile (CEC), che prevedono un'indicizzazione rispetto al prezzo del metano riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, calcolato come media mobile, hanno ritardato di circa un anno l'effetto dei forti aumenti dei prezzi delle *commodity* energetiche verificatisi nei mercati mondiali nel corso dell'anno 2005 sul costo riconosciuto all'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate.

Ciò si è riverberato sulla componente A_3 destinata al finanziamento del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

L'Autorità, con la delibera 15 novembre 2006, n. 249, ha provveduto a modificare i criteri di determinazione e di aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al Costo evitato di combustibile di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 6/92. Grazie a tale intervento, spiegato nel dettaglio nel paragrafo *Promozione della concorrenza, dei mercati e tutela dell'ambiente*, è possibile un certo contenimento degli oneri per il finanziamento degli impianti di produzione ammessi alle agevolazioni CIP6 già a partire dall'anno 2007.

Il contenimento degli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate prodotto con la delibera n. 249/06 consente di evidenziare un avanzo di competenza per l'anno 2007 che potrà concorrere alla riduzione del consistente disavanzo relativo a periodi pregressi, attualmente finanziato tramite l'indebitamento nei confronti del Conto a copertura dei cosiddetti *stranded cost*, di cui all'art. 71 del *Testo integrato* e tramite l'indebitamento da parte della società Gestore dei servizi elettrici Spa (GSE).

Nel corso dell'anno 2006 le aliquote della componente A_3 che finanzia il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate sono state più volte adeguate e hanno raggiunto livelli molto elevati. Per effetto dell'aggiornamento operato con la delibera n. 321/06, il valore medio delle aliquote in vigore risulta pari a 1,12 c€/kWh.

Perequazione specifica aziendale

Nel corso del secondo semestre 2006 e dei primi mesi del 2007, sono giunti a conclusione i primi procedimenti individuali relativi alla perequazione specifica aziendale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (art. 49 del *Testo integrato* di cui alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5). Con le delibere 20 settembre 2006, n. 202, e 15 febbraio 2007, n. 30, infatti, l'Autorità ha riconosciuto alle società Deval Spa (Aosta) e Acea Spa (Roma) il diritto a

ottenere un aumento del livello dei ricavi tariffari a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione, per tener conto delle specificità del territorio e dell'utenza servita.

Avvio del procedimento per il periodo di regolazione 2008-2011

L'Autorità ha avviato con la delibera 27 settembre 2006, n. 208, il

procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (terzo periodo di regolazione). Il procedimento, in parallelo all'analogo avente oggetto la qualità dei servizi, è sottoposto alla sperimentazione dell'AIR (vedi Capitolo 5) per gli aspetti più rilevanti, ai sensi della delibera dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203.

Regolamentazione non tariffaria

Promozione della concorrenza, dei mercati e della tutela dell'ambiente

Importazioni – Disciplina degli strumenti di copertura per l'importazione e l'esportazione di energia nel 2006

Le modalità di gestione delle congestioni sulle reti di interconnessione con l'estero per l'anno 2006 sono state definite con la delibera 13 dicembre 2005, n. 269. I diritti per l'utilizzo della capacità di interconnessione nella disponibilità del gestore di rete italiano (Terna) sono stati assegnati nel mercato del giorno prima (MGP), attraverso un meccanismo di mercato, coerentemente con le disposizioni del Regolamento comunitario n. 1228/2003.

La delibera prevede inoltre l'assegnazione di strumenti di copertura del rischio associato ai differenziali di prezzo tra le zone del mercato elettrico e le adiacenti zone estere su ciascuna frontiera

(CCCI, per la Copertura del rischio in importazione, e CCCE, per la Copertura del rischio in esportazione) mediante procedure consuetudinarie.

I proventi derivanti dalla vendita degli strumenti di copertura sono stati ripartiti tra gli operatori che partecipano alle procedure di assegnazione. La delibera riserva il 26% dei proventi all'Acquirente Unico Spa, la società responsabile dell'approvvigionamento dell'energia destinata agli utenti del mercato vincolato, mentre la parte restante dei proventi è ripartita tra i clienti del mercato libero in proporzione alla potenza media annuale impegnata da ciascun cliente.

L'Autorità, con la delibera 24 maggio 2006, n. 99, ha modificato le modalità di ripartizione dei proventi delle procedure di assegna-

zione degli strumenti di copertura, in modo da tenere conto, in corso d'anno, della progressiva riduzione della quota di mercato servita dall'Acquirente Unico.

Importazioni – Disciplina delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2007

L'Autorità, con la delibera 15 dicembre 2006, n. 288, ha definito le regole per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica da applicare nel 2007, nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2006.

La nuova disciplina per la gestione degli scambi transfrontalieri prevede l'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione sulle frontiere francese, greca e austriaca. La capacità di interconnessione riferita alla frontiera svizzera e slovena è stata invece assegnata, per la quota spettante, dai rispettivi gestori di rete nazionali.

Per l'assegnazione della capacità disponibile sono impiegate aste esplicite, organizzate su base annuale, mensile e giornaliera. Le procedure per lo svolgimento delle aste sono state elaborate dai gestori di rete. Le aste assegnano agli operatori di mercato dei titoli denominati DCT (Diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto), che consentono di importare o esportare energia per una quantità pari

all'ammontare di DCT acquisiti. I DCT possono essere liberamente trasferiti tra gli utenti di dispacciamento.

La quota dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, spettante al gestore di rete italiano, è ripartita tra gli utenti di dispacciamento in prelievo, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti. La delibera prevede che il 30% dei proventi sia assegnato all'Acquirente Unico, mentre la quota restante è suddivisa fra i clienti del mercato libero in proporzione alla potenza media impegnata nel 2005 da ciascun utente. La quota attribuita all'Acquirente Unico potrà essere ridotta nel corso del 2007 nel caso in cui si verifichi una diminuzione dell'incidenza del mercato vincolato.

La delibera riconosce infine delle riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sulla frontiera svizzera, dove non è prevista l'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione. In particolare è attribuita una riserva di 600 MW per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione nella titolarità della società Enel Spa e destinati alla copertura del fabbisogno del mercato vincolato. Il processo di revisione delle regole per l'assegnazione della capacità di interconnessione è stato realizzato nell'ambito del programma di integrazione dei mercati nazionali, portato avanti dall'ERGEG (*European Regulators Group for Electricity and Gas*), descritto nel Capitolo 1 del presente volume.

TAV. 2.1

Assegnazione della capacità di interconnessione per il 2007

FRONTIERA	PRODOTTO	CAPACITÀ DISPONIBILE	CAPACITÀ ASSEGNATA	PREZZO	
		MW	MW	€/MWh	€/MW
Francia – Italia	<i>Baseload</i>	1.000	1.000	15,12	132.451
	<i>Baseload</i> inverno	—	—	—	—
	<i>Baseload</i> escluso agosto	600	600	16,16	129.539
Svizzera – Italia	<i>Baseload</i>	365	365	11	96.360
	<i>Baseload</i> inverno	305	305	6,25	31.800
	<i>Baseload</i> escluso agosto	520	520	10,58	84.809
Austria – Italia	<i>Baseload</i>	182	182	15,21	133.240
	<i>Baseload</i> inverno	—	—	—	—
	<i>Baseload</i> escluso agosto	—	—	—	—
Slovenia – Italia	<i>Baseload</i>	50	50	7,87	68.941
	<i>Baseload</i> inverno	—	—	—	—
	<i>Baseload</i> escluso agosto	100	100	8,02	64.288
Grecia – Italia	<i>Baseload</i>	—	—	—	—
	<i>Baseload</i> inverno	—	—	—	—
	<i>Baseload</i> escluso agosto	—	—	—	—

Mercato all'ingrosso – Modifica delle fasce orarie

L'Autorità, con la delibera 2 agosto 2006, n. 181, ha introdotto una nuova articolazione del sistema di fasce orarie per i servizi di distribuzione e vendita di energia elettrica, da applicare a partire dall'1 gennaio 2007. Nell'attuale quadro regolatorio le fasce orarie hanno un impatto rilevante sia per l'approvvigionamento del mercato vincolato, sia per il servizio di distribuzione di energia elettrica.

Nel mercato vincolato le fasce sono utilizzate in primo luogo nella determinazione del prezzo che trasferisce i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente Unico alle società di distribuzione. Le fasce orarie sono inoltre impiegate per la definizione delle tariffe degli utenti del mercato vincolato.

Le fasce orarie, oltre che per il servizio di vendita, hanno effetti anche per il servizio di distribuzione. Nell'attuale contesto normativo le fasce orarie sono infatti utilizzate per determinare il ricavo massimo che l'impresa distributrice può ottenere da ciascuna tipologia di utenza.

L'impiego delle fasce è finalizzato prevalentemente per incentivare un comportamento efficiente dei clienti finali, attraverso la definizione di segnali di prezzo in funzione del periodo in cui il cliente preleva l'energia elettrica, ferma restando la remunerazione dei costi sostenuti dagli esercenti.

La vecchia articolazione delle fasce, introdotta con la delibera n. 5/04, è risultata inadeguata nel raggiungere gli obiettivi delineati, in quanto le fasce raggruppavano ore caratterizzate da un prezzo dell'energia sensibilmente diverso. La disomogeneità del prezzo nelle ore appartenenti a una stessa fascia genera infatti

distorsioni e inefficienze nell'allocazione dei costi agli utenti finali di servizio.

L'Autorità è quindi intervenuta con la delibera 5 novembre 2004, n. 196, avviando un processo di revisione delle fasce orarie. Il processo di revisione è stato rivolto al raggiungimento di molteplici obiettivi. L'Autorità ha cercato in primo luogo di ridurre la disomogeneità del prezzo registrato in ciascuna fascia oraria, cercando però nel contempo di semplificare l'articolazione delle fasce, attraverso una riduzione del numero di raggruppamenti. L'Autorità si è posta inoltre l'obiettivo di definire un sistema di fasce orarie stabile e che potesse essere applicato, senza ulteriori modifiche, per almeno un periodo di regolazione.

Le proposte dell'Autorità sono state delineate nel Documento per la consultazione 3 luglio 2006. Nel Documento per la consultazione sono state proposte 3 opzioni alternative. In seguito alle risposte degli operatori, l'Autorità ha scelto di adottare la seconda opzione, che prevede una differente articolazione delle fasce orarie tra giorni feriali, sabato e domenica.

La struttura adottata è riassunta nella tavola successiva.

La nuova disciplina delle fasce orarie ha portato a una significativa semplificazione rispetto alla configurazione adottata precedentemente. In particolare:

- il numero delle fasce orarie è stato ridotto a 3 (ore di punta, ore intermedie, ore fuori punta);
- la struttura delle fasce è ora costante in tutti i mesi dell'anno.

L'Autorità ha ritenuto che l'opzione prescelta fosse la più adatta

TAV. 2.2

Articolazione delle fasce orarie

ORE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lun	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2
mar	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2
mer	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2
gio	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2
ven	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2
sab	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2
dom	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3

F1: ore di punta; F2: ore intermedie; F3: ore fuori punta